



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteri per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

1871-2021.

**NEL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA “LEGGE DELLE GUARENTIGIE PONTIFICIE”**

*Un liberal-moderato nel Risorgimento: Terenzio Mamiani relatore in Senato della legge delle Guarentigie in equilibrio tra giurisdizionalismo e separatismo**

A liberal-moderate in the Risorgimento: Terenzio Mamiani, speaker in the Senate of the Guarentigie law, balancing jurisdictionalism and separatism

GIOVANNI B. VARNIER

RIASSUNTO

Partendo dall'anniversario dell'approvazione della "Legge delle Guarentigie" (13 maggio 1871) viene presa in esame la figura del giurista e politico italiano Terenzio Mamiani della Rovere. Si distinse per il tentativo di riconciliare la Chiesa cattolica con lo Stato nell'ambito del separatismo sostenuto da Camillo Benso di Cavour.

PAROLE CHIAVE

Legge delle Guarentigie; religione; politica; Risorgimento.

ABSTRACT

Starting from the anniversary of the publication of the "Legge delle Guarentigie" (May 13, 1871), the figure of the Italian jurist and politician Terenzio Mamiani della Rovere is examined. He distinguished himself for the attempt to reconcile the Catholic Church with the State in the framework of the separatism supported by Camillo Benso di Cavour.

KEYWORDS

Law of the Papal Guarantees, religion; politics; Risorgimento

* Questo scritto vuole essere un omaggio alla memoria di Mario Tedeschi, il quale, tra le sue diverse iniziative scientifiche, ebbe a curare una collana di volumi volti ad approfondire il pensiero di quegli autori che costituiscono dei classici in tema di libertà religiosa. Tra questi ci sono anche testi importanti ma poco conosciuti, che hanno segnato il passaggio dalla mera tolleranza ad un vero e proprio diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa. Come sappiamo, l'affermazione di tale diritto si sviluppò in Occidente attraverso molteplici momenti e ha conosciuto resistenze dovute a condizionamenti ideologici e politici, piuttosto che a motivazioni di ordine religioso.

SOMMARIO: 1. A 150 anni dalla legge delle Guarentigie – 2. Ricordi lontani – 3. Un richiamo biografico – 4. La discussione in Senato della legge delle Guarentigie – 5. Teorica della Religione e dello Stato – 6. Il cristianesimo come elemento dell'identità del nuovo Stato – 7. Le critiche dei contemporanei – 8. Valutazioni conclusive

1. A 150 anni dalla legge delle Guarentigie

Anche se non possediamo dati ufficiali, credo che siano state poche le occasioni in cui si sono ricordati i 150 anni che ci separano dall'approvazione della cosiddetta legge delle Guarentigie.

Esiste un "Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", deputato a coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale, ma non so se abbia preso in esame la data dell'entrata in vigore della legge del 13 maggio 1871 che qui ricordiamo. Merita quindi un plauso Maria d'Arienzo per non aver lasciato cadere il ricordo di questo anniversario.

È indubbio che attualmente i temi relativi all'etica sono diventati uno degli snodi per valutare il grado di laicità degli ordinamenti, lasciando in secondo piano norme che in passato furono considerate di primario rilievo. È il caso della legge delle Guarentigie, che fu definita da un parere del Consiglio di Stato del 2 marzo 1878 come «una legge di diritto pubblico interno dello Stato, delle più importanti, ed una legge organica e politica» suscettibile di venire «qualificata come legge fondamentale dello Stato».

Il tempo si incarica di mutare la visione di molte cose e, ciò che in determinate circostanze storiche appare rilevante, in altri momenti viene considerato in un'ottica che sembra rovesciata rispetto alla precedente visione.

Un singolare mutamento di pensiero fu quello di Paolo Boselli che, giovane deputato, votò a Firenze a favore dell'approvazione della legge 13 maggio 1871 sulle Guarentigie, e in vecchiaia si trovò ad essere relatore in Senato dei Patti lateranensi, considerando le Guarentigie come necessario presupposto della Conciliazione del 1929¹.

Un altro strumento per valutare il diverso rilievo che si è voluto attribuire alla legge a cui facciamo riferimento, è rappresentato dal confronto tra la voce

¹ Cfr. GIOVANNI B. VARNIER, *La religione della patria. Paolo Boselli dalla legge delle Guarentigie ai Patti lateranensi*, in GUSTAVO PANSINI (a cura di), *Studi in memoria di Italo Mancini*, ESI, Napoli, 1999, pp. 609-619.

enciclopedica particolarmente ampia di Francesco Scaduto apparsa nel *Digesto Italiano*² e le scarse pagine riservate da Arturo Carlo Jemolo nell'edizione del *Novissimo Digesto Italiano*³, collocando in una posizione intermedia l'intervento di Domenico Schiappoli⁴.

Inoltre, per meglio inquadrare la portata di questa norma, è opportuno indirizzare l'attenzione all'apporto di alcune figure che intervennero nella discussione parlamentare, come Ruggero Bonghi relatore alla Camera dei Deputati e Terenzio Mamiani che in Senato svolse un'opera di coordinamento e mediazione tra opposte linee ideologiche.

Sebbene il pensiero del Mamiani risulti meno incisivo di quello del Bonghi, ritengo che questa figura di liberal-moderato – che pur proclamandosi erede del pensiero cavouriano si mosse tra la ricerca di un equilibrio tra separatismo e giurisdizionalismo – meriti comunque un richiamo.

2. Ricordi lontani

Pur riconoscendo, come si è detto, il maggior valore dell'apporto del Bonghi, una ragione più profonda mi induce in questa sede a cercare di sviluppare alcune linee del pensiero politico e religioso di Terenzio Mamiani della Rovere. Faccio riferimento ad un lontano ricordo che risale a quando con curiosità giovanile incontrai gli scritti di questo autore nelle oltre sessanta schede che si riferiscono alle sue opere o alle sue vicende, conservate nella Biblioteca Universitaria di Genova. Il tutto costituisce una montagna di carte che allontana piuttosto che invitare alla lettura, anche perché negli scritti del Mamiani la costruzione del periodo segue il modello dell'eloquenza di impronta ciceroniana, con il verbo alla fine del periodo e – come si può intuire – i testi risultano prolissi, nonostante che lo stesso Mamiani dichiarò: «procurerò al possibile di essere breve quanto preciso»⁵.

C'è poi da osservare la necessità di approfondire questo autore in relazione al quale «manca a tutt'oggi uno studio su una delle personalità a mio avviso

² FRANCESCO SCADUTO, *Santa Sede (Legge 13 maggio 1871 sulle Guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa)*, in *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Volume XXI. Parte prima, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1891, pp. 480-714.

³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Guarentigie (Legge delle)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Volume VIII, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino, 1962, pp. 34-37.

⁴ Cfr. DOMENICO SCHIAPPOLI, *Sulla legge delle guarentigie pontificie*, estratto dagli *Atti della Regia Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, Napoli, 1923, pp. 26.

⁵ TERENCE MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato. E sue speciali attinenze con Roma e le nazioni cattoliche*, Le Monnier, Firenze, 1868, p. 464.

più ricche e profonde fra quante nel secolo scorso si consumarono in un difficile anelito di conciliazione tra fattore religioso e fattore civile, tra l'insegnamento del magistero autoritativo cattolico e la realtà del mondo moderno, in quel conflitto, cioè, che non poteva essere ristretto in termini sociali e politici, ma ricomprendeva in sé ogni atteggiamento dell'uomo al tempo stesso *civis e fidelis*: Terenzio Mamiani della Rovere, appunto»⁶.

3. Un richiamo biografico

Volendo fare cenno al ricco curriculum⁷, che risulta strettamente intrecciato alla sua produzione scientifica, giova ricordare che Terenzio Mamiani della Rovere, filosofo e politico, anzi forse più politico che filosofo, nacque a Pesaro nel 1799, da antica famiglia nobile, e morì a Roma nel 1885.

Scampato nel 1825-26 al pericolo di essere condannato quale cospiratore, il Mamiani da Pesaro trovò rifugio a Firenze dove, in contatto con l'ambiente culturale toscano, «poté maturare definitivamente una propria sensibilità religiosa entro l'ambito dei valori di quello che fu poi definito cattolicesimo liberale»⁸.

Compromesso con i moti del 1831, soltanto nel febbraio 1847, dopo un esilio in Francia, giunse a Genova grazie ad un permesso del Governo sardo, e subito preparò il programma della Lega italiana, e all'inizio del 1848 ottenne di poter tornare anche nello Stato pontificio.

A Roma, mentre «l'Assemblea Costituente propone di dichiarare la decadenza del potere temporale, Mamiani pronuncia un importante discorso in cui, dopo aver affermato che “in Roma non possono regnare che i Papi, o Cola di Rienzo”, esprime la sua opposizione alla repubblica, che avrebbe potuto essere creata solo dalla costituente italiana»⁹.

Ancora a Genova ricevette l'incarico di pronunciare il 4 ottobre 1849 l'e-

⁶ AURELIA SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle provincie pontificie (in particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani)*, in *Amministrazione provinciale di Roma. Studi in occasione del centenario*, Volume I, Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'unità, Giuffrè Editore, Milano, 1970, pp. 17-18.

⁷ Indicazioni più estese di possono trovare in *Archivio Storico del Senato*, Scheda Senatore, Senato della Repubblica, www.senato.it.

⁸ ANTONIO BRANCATI, *Terenzio Mamiani*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Volume 68, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2007, p. 389.

⁹ MARCELLA PINCHERLE, *Terenzio Mamiani della Rovere*, in *Il Parlamento Italiano*, Volume III, 1870-1874. *Il Periodo della destra*, Nuova Cei, Milano, 1989, p. 438.

logio funebre di Carlo Alberto¹⁰, e nel 1850 fondò l'*Accademia di filosofia italiana*¹¹, questo sempre nella convinzione che dopo il fallimento del '48 fosse necessario tornare all'educazione etico-politica degli Italiani.

Successivamente nel febbraio del 1856 venne eletto deputato per il quinto collegio di Genova, appoggiando calorosamente la politica cavouriana. Nel 1864 venne nominato senatore del Regno, intervenendo su temi riguardanti principalmente la politica ecclesiastica, scolastica ed internazionale.

4. La discussione in Senato della legge delle Guarentigie

Come sappiamo, dopo il 20 settembre 1870 per il Governo italiano si pose il problema della regolamentazione dei rapporti con la Chiesa cattolica in considerazione della nuova posizione da riconoscere al pontefice. Si trattò di una legge scaturita dall'esigenza di un compromesso nei confronti sia della Chiesa cattolica sia delle forze interne e delle Potenze straniere.

Nel testo vediamo compendiarsi due grandi problemi del nostro Risorgimento, quello politico e quello religioso, con un contrasto tra due ideologie: quella moderna liberale e quella tradizionale cattolica. Di conseguenza l'aver trascurato il carattere politico e di opportunità della legge fu l'errore in cui caddero molti giuristi quando si trovarono ad affrontare i problemi che la nuova normativa poneva. Inoltre fu una legge che non si sottrasse a quel tratto comune che caratterizza l'intera legislazione ecclesiastica italiana, dove il valore politico e il valore giuridico del dettato normativo fa riferimento al fenomeno religioso.

Dunque, il trascorrere del tempo non ci deve far dimenticare quello sbilanciamento tra separatismo e giurisdizionalismo che ispirò la legge sulle Guarentigie pontificie come pure l'intera politica ecclesiastica italiana.

Risulta quindi evidente che il testo non poteva che essere ambiguo, dovendo conciliare due diverse esigenze: quella di assicurare il mondo cattolico che la fine del potere temporale del papato non implicava la servitù della Chiesa e al contempo quella di garantire all'interno che la nuova norma non finisse col pregiudicare i diritti dello Stato di fronte ad una Chiesa ostile.

In quel frangente Mamiani, in qualità di senatore, si trovò ad essere rela-

¹⁰ *Elogio funebre di Re Carlo Alberto detto da Terenzio Mamiani nella Metropolitana in Genova il dì IV Ottobre 1849*, Ferrando, Genova, 1849.

¹¹ MARIA ADRIANA PROLO, *L'Accademia di filosofia italiana in alcune lettere inedite di Terenzio Mamiani*, estratto da "Il Risorgimento Italiano", Volume XXV 1932 fasc. III-IV, Società Anonima Tipografica, Pinerolo, 1933, pp. 27.

tore nel 1871 della legge delle Guarentigie, pur continuando a difendere la separazione fra lo Stato e la Chiesa, con l'occasione si spostò dal separatismo classico al separatismo imperfetto e questo al fine di giungere all'approvazione dell'atto legislativo e politico più importante del nuovo Regno.

«Il problema della posizione da riservare al papa è affrontato da Mamiani poco dopo, nell'aprile 1871, nella relazione sulla legge delle Guarentigie, in quello che è il momento più alto e significativo di tutta la sua attività parlamentare. Alla legge egli attribuisce lo scopo di definire i confini tra la potestà civile e religiosa e insieme quello di tranquillizzare le coscienze cattoliche. Anche in questa circostanza egli sostiene la necessità di applicare i principi in maniera flessibile e pragmatica: il problema del rapporto con il papato non può essere risolto in base ad un solo criterio, sia esso quello della separazione assoluta oppure quello dell'equiparazione del pontefice a un capo di Stato straniero, ma deve essere affrontato con l'occhio attento alla concreta e specifica situazione italiana»¹².

Se leggiamo la «relazione di Mamiani, che porta la data del 14 aprile, è lungi dall'uguagliare per originalità di contenuto e per vivezza di forma l'analogo lavoro del Bonghi; tuttavia nel periodare alquanto greve e cattedratico del filosofo pesarese non mancano i passi degni di rilievo; come là dove dice, le maggiori controversie nascere dal desiderio di voler risolvere a stretto rigor di logica una questione, come la romana, essenzialmente pratica e politica; o come là dove si rifiuta di chiamar le guarentigie *concessioni*, sostenendo trattarsi di vere e proprie *ricognizioni*»¹³.

Il relatore Mamiani il 26 aprile 1871, a nome dell'Ufficio centrale del Senato, propose una serie di emendamenti al primo comma del progetto di legge, che furono tutti accettati dall'aula¹⁴.

In particolare, vediamo a proposito del carattere della sovranità da concedere al Papa che «il Bonghi sottilizzava per dimostrare che la sovranità concessa al Papa non fosse poi del tutto contraddittoria coi principii del diritto pubblico moderno»¹⁵. A queste osservazioni rispose il Mamiani, sempre a nome dell'Ufficio centrale del Senato, osservando che «non fu mai letto in veruna storia che un Principe regalmente ospitato nella sua patria pigli licenza di promulgare mandamenti e decreti, avversi non rade volte, o nella lettera, o

¹² MARCELLA PINCHERLE, *Terenzio Mamiani della Rovere*, cit., pp. 442-444.

¹³ STEFANO JACINI, *La crisi religiosa del risorgimento. La politica ecclesiastica italiana da Villafranca a Porta Pia*, Laterza, Bari, 1938, p. 472.

¹⁴ Cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Santa Sede (Legge 13 maggio 1871 sulle Guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa)*, cit., p. 557.

¹⁵ *Ivi*, p. 561.

nello spirito, a parecchie sue leggi ed istituzioni»¹⁶.

Con gli emendamenti di cui sopra, il progetto fu votato dalla Camera dei deputati e definitivamente approvato dal Senato.

5. *Teorica della Religione e dello Stato*

Al di là delle molte pagine che il Nostro ci ha lasciato – anche relative al fenomeno religioso come ad esempio *Del papato nei tre ultimi secoli*, nonché *La religione dell'avvenire* – l'opera più significativa nell'ottica del presente elaborato è costituita dal volume: *Teorica della religione e dello Stato e sue speciali attinenze con Roma e le nazioni cattoliche*¹⁷.

Dalla lettura del testo emergono alcune interessanti posizioni, in primo luogo si ribadisce come un «principio sovrano e fondamentale è quello della uguaglianza degli uomini, onde niuno è naturalmente servo e niuno naturalmente signore, e v'è per tutti una legge ed una giustizia, ed egualmente sono ripartiti i doveri e i diritti»¹⁸.

In secondo luogo si afferma che «se il cittadino debb'essere libero, né manco lo Stato debb'essere padrone»¹⁹. E ancora «La legge civile, **importanto**, dovrà alla religione ed al culto quella tutela medesima che à obbligo di esercitare sopra qualunque atteggiamento e uso del diritto de' cittadini, salva sempre la libertà di ciascuno e salve le norme morali non declinabili»²⁰. Pertanto «L'uomo viene considerato nella duplice veste di appartenente ad una data fede religiosa e di componente la società civile: l'uno ha di fronte la propria Chiesa, l'altro lo Stato»²¹.

Passando poi alla posizione del fedele all'interno dello Stato troviamo espresso il seguente pensiero: «Io credo che tutti gli errori, i deviazioni e le esorbitanze nelle quali sono caduti i cattolici si possono forse recare a questa cagione sola di avere **franteso o dimenticato il carattere augusto e gl'intendimenti purissimi della predicazione evangelica**»²².

Da tale principio scaturisce «la sua aperta condanna del potere temporale

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ TERENCE MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato*, cit.

¹⁸ TERENCE MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato*, cit., p.11.

¹⁹ *Ivi*, p. 14.

²⁰ *Ivi*, p. 62.

²¹ AURELIA SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle provincie pontificie (in particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani)*, cit., p.36.

²² TERENCE MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato*, cit., p. 167.

dei papi, l'affermare che con l'istituto del concordato si tende solo a "vendere la religione", l'accanita difesa della eguaglianza dei culti e della libertà dell'uomo... elementi, tutti, questi che concorrono a puntualizzare lo *status* ideale che il Mamiani proietta nel futuro: separazione legale tra Stato, Chiesa cattolica e altri culti, ciò che permetterà di perfezionare la fede di ognuno, rendendole la sua propria forza, che scaturisce dall'intima convinzione»²³.

In relazione all'imminente convocazione del Concilio ecumenico Mamiani precisa che «Fu savia, per mio credere, nel pontefice Pio IX la deliberazione presa di non invitare i principi e non brigarsi dell'opera loro. E sebbene il motivo che a ciò lo mosse fu principalmente di non conoscere in essi alcuna superiorità, protezione e virtù iniziatrice, e l'azione conciliare dover procedere come indipendente affatto e sovrana, ciò torna consentaneo con la divisione giuridica di Chiesa e Stato e con la separazione assoluta dei negozj religiosi dai negozj civili»²⁴.

Caduta la possibilità di un dogma a sostegno della autorità temporale del pontefice, il Nostro ritiene che «nondimeno mi sembra poco credibile che la Curia non si maneggi in modo da ricavare dai Padri qualche decreto che tramezzi fra il dogma e la disciplina, onde l'aiutare il poter temporale e combatterne gli oppositori e levarne gli ostacoli sia costituito in precetto positivo ecclesiastico»²⁵.

Queste posizioni del politico pesarese si comprendono meglio se lette in relazione al fatto che egli assistette al crollo delle illusioni di un papato liberale capace di assumere la direzione del movimento nazionale e della stessa guerra di indipendenza. Si ricava quindi la sua difesa dei diritti dello Stato e la promozione delle correnti così dette progressive in senno alla Chiesa; dimenticando che auspicare la riforma e la democrazia nella Chiesa è un terreno pericoloso perché quest'ultima preferisce essere combattuta piuttosto che riformata dall'esterno.

Quello del Mamiani risulta dunque un sistema di separazione capace di garantire la libertà religiosa sotto la tutela ed i limiti del diritto comune. Ne consegue un atteggiamento repressivo verso coloro che rivendicavano per la Chiesa un regime di privilegio che le permettesse di affermare la verità di fronte all'errore.

²³ AURELIA SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle provincie pontificie (in particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani)*, cit., pp. 26-27.

²⁴ TERENCE MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato*, cit., p. 465.

²⁵ *Ivi*, p. 467.

6. Il cristianesimo come elemento dell'identità del nuovo Stato

Senza esagerazione si può affermare che quasi tutti i pensatori dell'Ottocento appartenenti alle più diverse coloriture si confrontarono col tema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Infatti, tra le questioni politiche, economiche e culturali ben presenti sia ai costruttori che ai critici dello Stato nazionale, quella religiosa è dominante per le valenze di ordine interno e di ordine internazionale.

In quel contesto ricco di fermenti, che conosciamo come il Risorgimento italiano, viene in evidenza la sincera passione di tanta parte della classe dirigente che – pur dovendosi piegare alle esigenze del contingente – continuò a rifarsi alla formula cavouriana, difendendo in questo la separazione tra Stato e Chiesa. A ciò si aggiunga il caso di alcuni esponenti politici che avvertirono come una necessità insopprimibile il bisogno di restituire la religione alla sua purezza originaria: intento questo che li rese ancor più invisibili alle gerarchie ecclesiastiche.

A questo necessario confronto con il fattore religioso nella costruzione dello Stato nazionale non si sottrasse il pensiero politico di Terenzio Mamiani della Rovere.

«I riflessi della visione filosofica del Mamiani in tema di rapporti tra Stato e Chiesa, la sua profonda esigenza di una coerente, oltre che spontanea, adesione alle cedenze di religione – adesione tale da consentire il necessario contemperamento tra azione civile ed azione ecclesiastica, nel reciproco rispetto delle distinte finalità che, sia pure giuridicamente separate, debbono trovare un'intima coesione morale nella cosciente unità dello spirito – non possono non influire sugli atteggiamenti assunti in tema di politica ecclesiastica»²⁶. Pertanto «riformata la Chiesa si avrà il nuovo clima politico necessario per ché sia realizzabile una separazione della Chiesa stessa dallo Stato, pur sul presupposto della loro unione morale»²⁷.

In quest'ottica Mamiani esprime il convincimento che «la religione e il culto non sono funzioni dello Stato, anche se devono godere di una considerazione particolare, perché costituiscono funzioni importanti nella vita sociale e rappresentano anche il più sacro diritto dell'individuo»²⁸.

Tuttavia «la sua concezione religiosa appare ben diversa da quella fissata nei dogmi del cattolicesimo, che, anzi, l'ottima religione avrà, sì, le sue basi

²⁶ AURELIA SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle provincie pontificie (in particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani)*, cit., p. 28.

²⁷ *Ivi*, p. 34.

²⁸ MARCELLA PINCHERLE, *Terenzio Mamiani della Rovere*, cit., p. 442.

nel fondamento divino, ma dovrà andar soggetta a mutamenti ed a continui progressi nella via della perfezione»²⁹.

Nell'ultimo periodo della sua esistenza l'interesse principale del Mamiani «divenne la cosiddetta questione cattolica, che egli avrebbe voluto – pur restando fedele al corpo dogmatico della Chiesa – rinnovare e conciliare con le esigenze critiche e metodologiche della ragione laica e scientifica, sia con quelle della nascente filologia storico biblica franco-tedesca, sia infine con quelle della tolleranza per le inevitabili diversità di pensiero e di culto dei credenti»³⁰.

Da tutti questi interventi traspare un'attenzione profonda per la vita religiosa e la realtà interna della Chiesa. Una Chiesa che tuttavia deve attuare da sola e non sotto l'impulso dello Stato il necessario processo di rinnovamento.

Il suo pensiero nel Risorgimento italiano fu dunque quello di un liberal-moderato, che ebbe a muoversi tra azione politica e riflessione teorica. In effetti egli, nei profondi rivolgimenti politici a cui partecipò o dei quali fu soltanto testimone, si mantenne fedele ai principi da lui professati e la sua fu una politica ostile al Governo pontificio e aperta alle istanze della libertà e dell'indipendenza nazionale. Di qui l'intento di ribellarsi all'assolutismo e di dare vita a un primo nucleo di Stato nazionale, libero e indipendente.

All'ideale unitario del Mazzini il Nostro contrappose un programma federale, come più consono alla storia civile ed economica della penisola e più realizzabile in quanto meno conflittuale. A consolidare questo orientamento di pensiero fu l'incontro, al tempo dell'esilio, con Vincenzo Gioberti, «per il quale egli nutrì sempre un'intensa e ricambiata amicizia e con cui condivise gli intenti del moderatismo, del federalismo e dell'educazione morale e materiale delle plebi»³¹.

Tuttavia al «programma neoguelfo del Gioberti egli contrapponeva, fin dai primi anni Quaranta, una sorta di neoghibellinismo che rimase soccombente all'epoca del cosiddetto “pionismo”, per affermarsi in seguito»³².

Inoltre il Mamiani «riteneva troppo esteriore la pietà ritualistica della Chiesa e troppo subordinate le coscienze all'onnipresente controllo delle gerarchie ecclesiastiche»³³.

Sul versante strettamente politico dai moti del 1831 Mamiani trasse la con-

²⁹ AURELIA SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle provincie pontificie (in particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani)*, cit., p. 20.

³⁰ ANTONIO BRANCATI, *Terenzio Mamiani*, cit., p. 396

³¹ *Ivi*, p. 390.

³² *Ivi*, p. 391.

³³ *Ivi*, p. 389.

vinzione in primo luogo di coinvolgere le masse popolari nelle lotte nazionali e in secondo luogo osservò il discredito morale in cui era caduto il potere temporale dei papi. «Di qui la maturazione di altri due importanti capisaldi della sua posizione politica: la convinzione, anzitutto, che per la sua rinascita l'Italia avrebbe potuto contare soltanto su se stessa e l'intuizione che essa avrebbe potuto comunque evitare l'aperta ostilità della diplomazia internazionale solo se avesse perseguito il proprio risorgimento in linea con i principî liberal moderati dell'Europa più avanzata»³⁴.

7. Le critiche dei contemporanei

Nel suo testo di impostazione apologetica, un critico del tempo non mancò di mettere in risalto i contorcimenti del pensiero del Mamiani, specialmente laddove quest'ultimo afferma: «ma a questa difficoltà abbiamo risposto a bastanza, dimostrando che all'indipendenza del Papa, da cui rampolla il potere temporale, ed alla cui difesa è indirizzato, ha diritto il mondo cattolico; e il mondo cattolico è da più che l'Italia. L'unità di una nazione, come regno uno, non è né bene supremo, né bene necessario. Quindi la sua costituzione è subordinata al bene supremo, ed a' beni necessari, e superiori. A' quali beni avendo interesse altre nazioni, non è un ingerirsi né fatti altrui, se queste cercano sostenierli, tuttochè ne segua l'impedimento dell'unità»³⁵.

Non tutti però furono ostili all'orientamento ideologico del Nostro e, tra gli altri, fu Stefano Castagnola a farne proprio l'insegnamento: «Non debbe una religione opporsi direttamente a nessuna legge, istituzione e principio fondamentale dello Stato, entro il cui territorio ha le sue chiese ed i suoi credenti»³⁶. Quest'ultimo a proposito della separazione tra lo Stato e la Chiesa richiama in termini positivi l'insegnamento del Mamiani, secondo il quale: «Concludasi nuovamente, che se il manco di unità nella religione ci apparisce come un gran danno, l'unità prodotta dalla violenza è danno infinitamente maggiore ed è visibile ingiustizia e tirannide. Regni dovunque la religione nelle singole coscienze, e cessi di appartenere ai pubblici atti ed agli uffizi dello Stato»³⁷.

³⁴ *Ivi*, p. 390.

³⁵ NICCOLA M. DE LECCE, *Del Papa in ordine allo Stato*, Tipografia Vincenzo Manfredi, Napoli, 1872-1873, p. 180.

³⁶ STEFANO CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1882, p. 61.

³⁷ TERENCE MAMIANI, *Teorica della religione e dello Stato*, cit., p. 54; STEFANO CASTAGNOLA, *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*, cit., p. 79.

8. Valutazioni conclusive

Per Arturo Carlo Jemolo «Terenzio Mamiani, fa suo il giudizio di Machiavelli intorno a ciò che il papato ha costituito per l'Italia, e vi aggiunge che la riforma di Roma è condizione necessaria per la moralità delle moltitudini: “sentiamo il bisogno grave ed urgente di torre di mezzo quella temporalità odiosa, la quale (chi ben guardi) fu impeditrice perpetua del ricondurre la religione alla purezza dello spirito, e amicarla ed anzi immedesimarla con la libertà, la scienza e il progresso civile”. Loda la formula cavourriana, che dovrebbe però suonare “libera Chiesa e libero Stato”, giacché nel solo rispetto giuridico Chiesa e Stato si dividono e separano»³⁸.

Invece per Guido Calogero – allora professore nel R. Istituto Superiore di Magistero di Firenze –, che nel 1934 scrisse la voce Terenzio Mamiani nell'*Enciclopedia Italiana*, il giudizio è critico. Egli infatti osserva «Ma alla fama, ch'egli ebbe, di filosofo non corrisponde un reale valore speculativo della sua opera»³⁹.

A questo punto possiamo aggiungere l'ampia voce di Antonio Brancati pubblicata nel *Dizionario biografico degli Italiani*, a cui sono debitore di molte notizie⁴⁰. Quest'ultimo ricorda che Mamiani «esponeva infatti l'idea che la cultura costituisse la via privilegiata per la formazione di un'autentica coscienza nazionale allora solo incipiente e che non bastasse la sola via insurrezionale antiaustriaca a fondare uno Stato nazionale»⁴¹. Aggiungendo che il Nostro «esprimeva la convinzione che una nazione può aspirare a costruirsi in Stato libero e indipendente solo se consapevole della propria specifica identità morale e spirituale – secondo il lessico del tempo, solo se era capace di manifestare un proprio genio e una propria missione – e si chiedeva perciò che cosa significasse essere italiani»⁴².

Tuttavia, di fronte alle contingenze politiche, Mamiani assunse «una via mediana fra le istanze dei radicali giurisdizionalisti e anticlericali, sostenitori della estensione del puro e semplice diritto comune alla Chiesa, e quelle dei cattolici intransigenti legati all'idea dello Stato confessionale e della libertà

³⁸ ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi Editore, Torino, n. e. 1971, p. 255.

³⁹ GUIDO CALOGERO, *Terenzio Mamiani*, in *Enciclopedia Italiana*, Volume XXII, p. 59.

⁴⁰ In proposito si veda inoltre: ANTONIO BRANCATI, GIORGIO BENELLI, *Divina Italia: Terenzio Mamiani della Rovere cattolico liberale e il Risorgimento federalista*, Il Lavoro Editoriale, Ancona, 2004.

⁴¹ ANTONIO BRANCATI, *Terenzio Mamiani*, cit., p. 391.

⁴² *Ivi*, p. 391.

giurisdizionale della Chiesa»⁴³, riuscendo a respingere «un concetto di Stato sia ateo o laico, sia confessionale, e a proclamare invece la realtà di uno Stato “incompetente” nelle questioni ecclesiastiche: non estraneo né indifferente ai sentimenti religiosi dei cittadini, ma neppure legato a fedi o a culti particolari»⁴⁴.

In sintesi, il filosofo e politico pesarese: «Delinea l'ideale della religione civile degna “dell'uomo e della sua civiltà”, una religione naturale, ritrovata e perfezionata nel Vangelo, in cui il piano della provvidenza viene identificato con il progresso e che si attenua attraverso la libera azione umana: tutto ciò che va “contro le tendenze liberali dell'uomo” è da combattere risolutamente. Il giorno in cui si saprà “riconoscere nella rivoluzione cristiana una religione *eminentemente civile*”, si sarebbe realizzato il risorgimento dell'Italia»⁴⁵.

A questo proposito il Gismondi osserva che «la logica conclusione alla quale perviene il Mamiani è che, essendo la Chiesa una realtà istituzionale insopprimibile, vano sarebbe il tentativo di ridurla fra le mere associazioni private... Nonostante le contraddizioni dovute a quel continuo dissidio tra lo schietto ideale liberale e l'avversione verso il Papato»⁴⁶.

Possiamo così concludere che egli «fu più che altro un sentimentale cattolico, che cioè egli, plasmato nel cattolicesimo, ne accettò il valore storico e tradizionale, pur rifiutandone alcuni aspetti fideistici, nello sforzo generoso di concordare il patrimonio dogmatico della Chiesa e il dato moderno»⁴⁷.

Questo pur in presenza di «una forte e crescente avversione [del Mamiani] per l'ambiente clericale, nella convinzione dell'impossibilità della Chiesa di riformare in senso liberale il proprio regime politico – autocratico perché teocratico – e di favorire perciò il risorgimento della nazione italiana e la base morale su cui doveva poggiare»⁴⁸.

⁴³ *Ivi*, p. 395.

«In tutto ciò egli tradusse il profondo senso religioso del suo cattolicesimo liberale, vissuto come religione civile, lontana dal ritualismo della pietà devozionale ottocentesca, tutta interiorizzata, e aperta invece alla dimensione pubblica e politica» (ANTONIO BRANCATI, *Terenzio Mamiani*, cit., p. 396).

⁴⁴ *Ivi*, p. 396

⁴⁵ MARCELLA PINCHERLE, *Terenzio Mamiani della Rovere*, cit., p. 436.

⁴⁶ PIETRO GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano*, Giuffrè, Milano, 1946, p. 63.

⁴⁷ AURELIA SINI, *Il movimento cattolico-liberale nelle provincie pontificie (in particolare sui profili giuridici del pensiero religioso di Terenzio Mamiani)*, cit., p. 22.

⁴⁸ ANTONIO BRANCATI, *Terenzio Mamiani*, cit., p. 389.